



Tribunale di Napoli Nord

Ogg.: **linee guida** sulla distribuzione degli incarichi di delega delle operazioni di vendita ai professionisti iscritti negli elenchi ex art. 179 ter disp. att. c.p.c. e vigilanza.

Il Presidente

- preso atto della recente formazione presso questo Tribunale dell'elenco ex art. 179 ter disp. att. c.p.c.;
- considerato che l'art. 179 ter disp. att. c.p.c., nella versione vigente e attuale (come dapprima sostituito dall'art. 4, comma 11, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 4, lettera f), e dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164), prevede al comma 12 che *"Il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione"*;
- considerato che l'art. 179 quater disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 4, comma 11, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, prevede al comma 1 che *"Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, le deleghe siano assegnate tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 179 ter in modo tale che a nessuno dei professionisti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e dal singolo giudice e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici"*, e al comma 2 che *"Per l'attuazione di tale vigilanza debbono essere annotate dal cancelliere in apposito registro tutte le deleghe che gli iscritti ricevono e i relativi compensi liquidati"*;
- ritenuto opportuno dettare alcune linee guida al fine di rendere omogenea l'attività dei magistrati di conferimento delle deleghe ex art. 591 bis c.p.c.;
- considerato, pertanto, che da un lato la legge (art. 179 ter disp. att. c.p.c.) riconosce al magistrato, nelle funzioni di giudice dell'esecuzione, piena discrezionalità

SA

nell'affidamento dell'incarico di delegato alla vendita a qualunque professionista tra tutti gli iscritti negli elenchi di tutto il distretto; mentre dall'altro, sempre la legge (art. 179 *quater* disp. att. c.p.c.) pone un limite agli incarichi che possono essere conferiti a ciascun professionista e lo stabilisce in quello del 10% degli incarichi totali dell'ufficio;

- considerato che, dai dati statistici rilevati dalla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari, risulta che le deleghe conferite negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 sono state rispettivamente 259, 447, 235 e 242, e che, se si eccettua il dato anomalo del 2022 (verosimilmente da imputarsi al recupero della produttività dei magistrati, prima rallentata dagli effetti della emergenza sanitaria sull'attività giurisdizionale), il dato medio è di circa 250 deleghe annuali, il cui limite di legge del 10% è 25 deleghe;

- considerato che ciò significa che **non possono essere conferiti ad un solo professionista più di 25 incarichi l'anno del Tribunale di Napoli Nord**;

- ritenuto opportuno che il dato venga suddiviso per magistrato, di modo che, da un lato, l'ufficio complessivamente non superi mai il limite di legge e, dall'altro, ogni magistrato potrà "fare affidamento" su un numero massimo consentito di incarichi possibilmente conferibili ad uno stesso soggetto, senza dovere prima accertarsi che lo stesso non sia stato già nominato da altro collega del Collegio B;

- rilevato che, tradotto in numeri, ciò significa che – considerando circa 50 deleghe annuali per giudice ed essendo 5 i ruoli di giudice dell'esecuzione – ciascun giudice non potrà conferire più di 5 (10% di 50) incarichi a ciascun professionista;

- ritenendo ragionevole e opportuno (considerato che quello di 250 incarichi annuali dell'ufficio è un numero medio preventivabile, mentre quello reale ed effettivo sarà conosciuto soltanto alla fine di ogni anno) **limitare a 3 per magistrato** (e quindi a 15 per ufficio) il numero di incarichi conferibili a ciascun professionista (di modo che certamente non sarà mai superato il limite del 10%, ancorché le procedure esecutive che dovessero giungere alla delega della vendita dovessero subire una contrazione);

- ritenendo, altresì, ragionevole e opportuno (anche in considerazione del fatto che la selezione dei professionisti competenti è ora affidata ad un comitato, presente in ogni Tribunale, il quale delibera l'iscrizione nell'elenco non solo di coloro che hanno già accumulato un recente e non trascurabile bagaglio di concrete esperienze, ma anche di coloro che si siano formati o aggiornati mediante la frequenza ed il superamento di corsi di preparazione strutturati secondo rigorosi criteri stabiliti dalla Scuola superiore della magistratura) che i GG.EE., nella distribuzione degli incarichi, abbiano cura di assicurare la graduale acquisizione di concreta esperienza ai professionisti di nuova iscrizione o

comunque non ancora mai nominati, preferendo per gli stessi l'assegnazione di procedure di minore complessità o minor valore economico;

- ciò premesso, considerato che la vigilanza della presidenza, rivolta a verificare – *ex post* – il rispetto del limite di legge, deve garantire l'adeguata trasparenza nel conferimento degli incarichi, anche a mezzo di strumenti informatici;

- considerato che, in tal senso, appare opportuno e funzionale allo scopo creare un *file excel* condiviso (tra i gg. ee. del Collegio B, il presidente della Terza Sezione) in cui, per ciascun anno, ciascun giudice annoterà il nominativo del professionista delegato, la data di conferimento dell'incarico, l'elenco di appartenenza, l'importo liquidato per compenso ed altri dati rilevanti visibile in tempo reale da tutti gli altri soggetti abilitati;

- rilevato che per il concreto funzionamento del predetto programma informatico ci si riserva di provvedere a specifico ordine di servizio da concordare con l'Ufficio innovazione (che verificherà quanto in concreto realizzabile);

su concorde proposta del Presidente della sezione e dei GGEE;

invita

- i magistrati della Terza Sezione Civile – Collegio B, nel rispetto del limite di legge di cui all'art. 179 *quater* c.p.c., a distribuire gli incarichi tra gli iscritti negli elenchi *ex art. 179 ter* disp. att. c.p.c. del distretto, avendo cura di non superare complessivamente i 15 incarichi per anno per ciascun professionista (e, dunque, un massimo di 3 incarichi da ciascun magistrato per lo stesso professionista);

- i magistrati della Terza Sezione Civile – Collegio B ad aver cura, nella distribuzione degli incarichi (almeno 3 per ogni magistrato da assegnare a 3 diversi delegati), di assicurare la graduale acquisizione di concreta esperienza ai professionisti di nuova iscrizione o comunque non ancora mai nominati, preferendo per gli stessi l'assegnazione di procedure di minore complessità o minor valore economico;

dispone

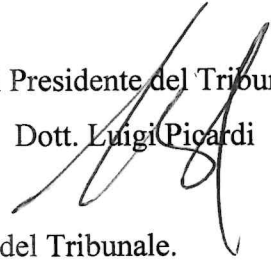
che il Presidente della III sezione civile, insieme con i magistrati del coll. B, predisponga, con l'ausilio dell'Ufficio Innovazione, il *file excel* che sarà implementato dagli stessi magistrati con l'inserimento dei dati di cui in parte motiva.



Aversa, 19 / 2 / 25

Il Presidente del Tribunale

Dott. Luigi Picardi



Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale.

Si comunichi:

al presidente della III sezione civile

ai magistrati della Terza Sezione Civile – Collegio B

a tutti i magistrati

alla cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari

all'Ufficio Innovazione